



COMUNE DI PINO TORINESE
Città metropolitana di Torino

ORDINANZA SINDACALE

N. 45 DEL 29-12-2025

**OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI
ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICO, SPARO PETARDI, SCOPPIO
DI MORTARETTI, RAZZI E ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI NEI GIORNI
31/12/2025 E 01/01/2026**

La Sindaca

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000, Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- è diffusa la consuetudine di celebrare la festività del Capodanno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia e sia a chi ne venga fortuitamente colpito e possono altresì determinare lo spavento, indotto dalle detonazioni e dagli effetti luminosi, con conseguenze negative nei confronti di persone e di animali domestici e selvatici;
- l'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stata causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

Preso atto che l'utilizzo e lo scoppio incontrollato di materiale pirotecnico potrebbe arrecare, inoltre, seri danni alla vegetazione, attraverso lo sviluppo di incendi, ed anche danneggiare il patrimonio pubblico mettendo a serio rischio l'incolumità e la sicurezza urbana;

Condivisa l'esigenza, tutelata anche dal Regolamento comunale, di garantire la sicurezza dei cittadini e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

Dato atto che l'Ordinanza è finalizzata alla prevenzione dei pericoli causati dalle esplosioni, in particolar modo, dell'inquinamento acustico, a tutela della salute e della quiete pubblica;

Dato, altresì, atto dell'impegno dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione LIDA - sezione di Chieri – profuso ai fini della realizzazione di un intervento di sensibilizzazione contro l'uso dei botti di Capodanno e per la tutela del benessere animale;

Richiamato l'art. 68 del Regolamento comunale di Polizia Urbana che vieta espressamente: *“senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma”*, ed inoltre, *“durante tutto l'arco dell'anno solare, ed in particolare nelle occasioni delle festività natalizie, di Capodanno, (...), è fatto divieto assoluto esteso a tutti i cittadini senza differenza di età di utilizzare i seguenti prodotti: (...) polveri, petardi e mortaretti che possano in qualunque modo ledere la quiete pubblica o arrecare eventuali danni fisici alle persone”*;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tali comportamenti possono avere per la sicurezza propria e degli altri;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente impedire l'uso dei prodotti pirotecnicici di cui trattasi, al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica e per tutelare il benessere delle persone e degli animali;

Visti:

l'art. 50 e l'art 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di accensione, esplosione e lancio di fuochi artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnicici dal 31 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026 (compresi);

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo circa l'ottemperanza al presente procedimento, specificando che, salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, la violazione alla presente Ordinanza è punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, secondo la procedura di cui alla Legge 689/81;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni;
che venga trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino per quanto di interesse e di competenza delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma

4, del D. Lgs n. 267/2000, ed inoltre, alla locale Stazione Carabinieri di Pino Torinese nonché al Comando della Polizia Locale per quanto di competenza;

AVVERTE

che avverso il presente procedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La Sindaca
Alessandra Tosi

Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.